



COMUNE DI FIAVÈ
Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 4 DEL 01/02/2021
della Giunta Comunale

Oggetto: Servizio pubblico di acquedotto: determinazione tariffe per l'erogazione di acqua potabile a valere dall'anno 2021.

L'anno **duemilaventuno** addì **01 - uno** - del mese **febbraio** alle ore **08:30** nella sede municipale, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede **Il Sindaco, Nicoletta Aloisi**

Assiste **Il Segretario comunale, Merli Giorgio**

ALOISI NICOLETTA	Sindaco	Presente
CALVETTI LUCA	Assessore	Presente
FRUNER LUCIO	Assessore	Presente
ZAMBOTTI ARIANNA	Assessore	Presente
ZANONI FRANCESCA	Vicesindaco	Presente

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, **Il Sindaco, Nicoletta Aloisi** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 09 del 14.05.2020 immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione 2020-2021-2022 e relativa documentazione;

Premesso che:

- a Giunta provinciale, d'intesa con l'allora Rappresentanza Unitaria dei Comuni, con deliberazioni n. 110 del 15.01.1999, n. 7452 del 26.11.1999, n. 3413 del 22.12.2000, n. 2516 del 28.11.2005 e n. 2819 del 22.12.2006, ha approvato e modificato il modello tariffario relativo al servizio pubblico di acquedotto;
- con deliberazione n. 42 di data 28.12.2006, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha approvato, a valere dal 1° gennaio 2007, l'attuale strutturazione per l'erogazione del servizio pubblico di acquedotto e le conseguenti tariffe per l'erogazione del servizio pubblico di acquedotto;
- con deliberazione n. 04 di data 30.03.2017 il Consiglio comunale ha approvato il regolamento per la distribuzione e la fornitura di acqua potabile.

Preso atto che la Giunta provinciale con deliberazione n. 2437 del 09.11.2007 ha approvato il "Testo unico delle disposizioni riguardanti il modello tariffario relativo al servizio pubblico di acquedotto" il quale, oltre a raccogliere in un unico provvedimento le varie disposizioni succedutesi nel tempo, ha introdotto alcune novità, tra le quali la facoltà di differenziare l'entità della quota fissa tra utenze civili domestiche e non domestiche mediante l'utilizzazione di parametri variabili crescenti tra 1 e 4.

Ritenuto di confermare anche per l'anno 2021 il coefficiente pari a 1,00 per determinare la quota fissa riferita agli usi non domestici, considerando che le utenze non domestiche del Comune di Fivè sono per la gran parte ad uso "orto e giardino" e per il loro utilizzo è già prevista l'applicazione della "tariffa base unificata", più onerosa rispetto alla "tariffa agevolata" prevista normalmente per le utenze domestiche. Inoltre non si vogliono penalizzare ulteriormente le attività economiche presenti sul territorio, considerando che sarà comunque necessario ritoccare la tariffa nella parte variabile per il progressivo calo dei consumi registrato nel triennio.

Visto il combinato disposto di cui all'art. 9 della L.P. 15.11.1993, n. 36 (norme in materia di finanza locale) e al T.U. di cui alla deliberazione provinciale n. 2437/2007, il quale stabilisce che a partire dall'esercizio 2008 è obbligatoria la copertura integrale dei costi di gestione del servizio pubblico di acquedotto.

Preso atto che, in base al citato T.U. approvato con deliberazione provinciale n. 2437/2007, alla deliberazione di determinazione delle tariffe devono essere allegati il piano dei costi e dei ricavi su base triennale ed il prospetto dei consumi.

Considerato che per la fattispecie "fontane pubbliche" la normativa provinciale prevede la possibilità di determinare una tariffa gratuita e valutata l'opportunità di accogliere tale disposizione.

Ritenuto di mantenere anche per l'anno 2021 lo stesso modello tariffario adottato con la deliberazione consiliare n. 42/2006, adeguandolo solamente negli aspetti gestionali di cui al sopraccitato T.U.

Preso visione dell'allegata tabella A, la quale forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e riporta il piano dei costi relativamente agli anni 2019, 2020 e 2021 dalla quale emerge che:

- le spese presunte totali per la gestione del servizio acquedotto per l'anno 2021 risultano essere pari ad € 43.290,21 (€ 19.480,59 costi fissi ed € 18.327,65 costi variabili);
- per garantire la copertura integrale dei costi presunti per l'anno 2021 risulta necessario assicurare, quindi, un gettito complessivo pari a circa € 43.291,09 (vedi tabella B);
- la quota fissa di tariffa per le utenze domestiche, necessaria per garantire la copertura dei costi fissi, risulta essere pari a € 22,01 e la tariffa base unificata è di € 0,20;
- la quota fissa di tariffa per le utenze non domestiche, necessaria per garantire la copertura dei costi fissi, applicando il peso 1,00 come sopra specificato, risulta essere pari a € 22,01 e la tariffa base unificata è di € 0,20;
- la quota fissa di tariffa applicabile alle utenze relative all'abbeveramento animali, necessaria per garantire l'intera copertura dei costi fissi risulta essere pari ad € 11,01 mentre la tariffa è unica pari ad € 0,10.

Stimando per l'anno 2021, sulla base dell'ultimo dato accertato relativo all'ultimo triennio, ma ancor più tenendo conto dell'assenza dell'ex caseificio al quale è subentrata una nuova attività, a pieno regime dall'anno 2019, per la quale si verificano però dei consumi di molto inferiori a quelli dell'utenza precedentemente insediata, pertanto il consumo totale annuo di acqua stimato per dar origine alle tariffe sarà pari a mc 143.000, il quale dovrà essere suddiviso nelle relative categorie d'uso e nei relativi scaglioni previsti (uso domestico, uso non domestico, abbeveramento animali, bocche antincendio).

Preso visione delle allegate tabelle B e C e D, le quali formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e riportano, rispettivamente per le annualità 2021 e 2020, il piano dei ricavi e il prospetto dei consumi, mentre per il 2019 il consuntivo da ultimo elenco bollette emesse.

Riscontrata l'effettiva necessità, per tutto quanto sopra esposto, di determinare a partire dall'anno 2021 le tariffe del servizio acquedotto secondo le modalità sopra indicate e al fine di raggiungere l'integrale copertura dei costi previsti.

Preso atto, in particolare, che a fronte di un lieve calo dei costi ed uno stabile numero delle utenze allacciate, sia domestiche che non domestiche, fa seguito un sensibile calo dei consumi di acqua, per le motivazioni sopra esposte, pertanto, mentre cala leggermente la quota fissa delle utenze domestiche e non domestiche, che passa da € 22,12 ad € 22,01, come pure quella delle utenze per abbeveramento animali, che passa da € 11,06 a € 11,01, necessita modificare la quota variabile della tariffa ed in particolare la "tariffa base" che passa, per entrambe le utenze domestiche e non domestiche, da 0,19 € a 0,20 € a mc., quella agevolata utenze domestiche (fino a 150 mc.) rimane invariata a 0,15 € a mc e quella I° scaglione (oltre i 400 mc.) passa da 0,28 € a 0,29 € a mc., mentre per le utenze non domestiche la tariffa I° scaglione (da 401 a 1.000 mc) rimane a 0,24 € a mc e quella II° scaglione (oltre 1.000 mc) passa da 0,32 € a 0,33 € a mc.

Visto il Protocollo d'Intesa in materia di Finanza Locale dd. 16.11.2020 il quale dispone che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 dei Comuni, relativo all'esercizio finanziario 2021, è posticipato al 31 gennaio 2020, derogando in questo modo al termine ordinario del 31 dicembre dell'anno precedente. Inoltre stabilisce che in caso di ulteriore proroga da parte

dello Stato del predetto termine, le parti concordano l'applicazione della medesima proroga anche per i comuni e le comunità della Provincia di Trento.

Visto il successivo Decreto del Ministero dell'Interno dd. 13.01.2021 con il quale viene disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli enti locali dal 31 gennaio al 31 marzo 2021.

Considerato che, ai sensi dell'art. 54 comma 1 del D.L.vo n. 446/1997 e dell'art. 1 c. 169 della L. 296/2006, i provvedimenti relativi a tributi e tariffe devono essere adottati entro lo stesso termine previsto per il bilancio ed in ogni caso prima della delibera che approva il bilancio medesimo. Pertanto, alla luce di quanto sopra, l'interpretazione amministrativa e della dottrina concorda sulla possibilità di adottare i provvedimenti in materia di tributi e tariffe seguendo lo stesso nuovo termine, nel senso che possono essere adottati legittimamente dopo il termine originario naturale (31/12), ma comunque, tassativamente entro il nuovo termine (31/03) e comunque prima dell'approvazione del bilancio di previsione, e trovare applicazione dall'1.1.2021.

Atteso che in base all'art. 26 del DPR n. 3/L del 1 febbraio 2005 (in relazione alle modifiche alle attribuzioni consiliari di cui alla L.R. 7/2004) così come delimitate al comma 3, lettera i), la disciplina delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi non è più contemplata fra le competenze del Consiglio comunale e pertanto, in assenza di espressa disposizione da parte dello statuto comunale, l'adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze giuntali, come disposto dall'art. 28 del sopracitato DPR n. 3/L-2005.

Vista, in tal senso, la circolare della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige n. 5/EL/2005/TN del 7/12/2005.

LA GIUNTA COMUNALE

premesse quanto sopra;

visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

visto lo Statuto del Comune di Fivavé;

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Fivavé, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 di data 23.07.2018;

acquisiti i pareri sulla proposta di deliberazione in oggetto, previsti dagli artt 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto - Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Ritenuto altresì necessario dare immediata attuazione al presente provvedimento stante la scadenza dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2021- 2023.

rilevata la propria competenza ai sensi dell'art. 53 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

1. Di determinare, per le motivazioni specificatamente riportate nelle premesse, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, la seguente strutturazione e le seguenti tariffe (I.V.A. esclusa) per l'erogazione di acqua potabile:

a) Tariffe per uso domestico:

▪ da 0 a 150 m ³ /anno	tariffa agevolata.....	Euro/m ³ 0,15
▪ da 151 a 400 m ³ /anno	tariffa base.....	Euro/m ³ 0,20
▪ oltre i 400 m ³ /anno	tariffa I° scaglione.....	Euro/m ³ 0,29

b) Tariffe per uso non domestico:

▪ da 0 a 400 m ³ /anno	tariffa base.....	Euro/m ³ 0,20
▪ da 401 a 1.000 m ³ /anno	tariffa I° scaglione.....	Euro/m ³ 0,24
▪ oltre 1.000 m ³ /anno	tariffa II° scaglione.....	Euro/m ³ 0,33

c) Tariffa per attività abbeveramento animali:

▪ tariffa unica.....	Euro/m ³ 0,10
----------------------	---------------------------------

d) Tariffa per fontane pubbliche: Euro/m³ **0,00**

e) Quota fissa per utenza DOMESTICA: per ogni misuratore Euro **22,01**

f) Quota fissa per utenza NON DOMESTICA: per ogni misuratore Euro **22,01**

g) Quota fissa per abbeveramento animali: per ogni misuratore..... Euro **11,01**

2. di dare atto che le nuove tariffe relative al servizio pubblico di erogazione di acqua potabile, così come sopra riportate, garantiscono la copertura di tutti i costi (sia fissi sia variabili) del servizio in oggetto, come risulta dall'allegata tabella A, la quale forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. preso atto delle allegate tabelle B e C e D, le quali formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e riportano, rispettivamente per le annualità 2021 e 2020, il piano dei ricavi e il prospetto dei consumi, mentre per il 2019 il consuntivo da ultimo elenco bollette emesse;

4. di provvedere all'invio dei nuovi valori tariffari come sopra determinati, per le verifiche del caso, al Servizio Finanza Locale, unitamente al bilancio di previsione per l'anno 2021-2023;

5. di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata sull'albo telematico per 10 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

6. di disporre la comunicazione della presente deliberazione, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018 a seguito di distinta ed unanime votazione, stante la scadenza dei termini per l'approvazione del Bilancio di previsione 2021 – 2023;

8. di dare evidenza che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della Legge Provinciale 30 novembre 1992 n. 23, avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- a) opposizione alla Giunta Comunale da parte di ogni cittadino durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 1, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
- b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;

in alternativa al rimedio di cui al punto b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

di specificare inoltre che:

- In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 articolo 120 allegato 1) al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. In particolare:
 - il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
 - non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
- In materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle P.A., ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., è possibile esperire ricorso secondo la disciplina di cui al combinato disposto dell'art. 63 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e dell'art. 409 C.P.C., in base ai quali le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario competente per territorio, in funzione di Giudice del Lavoro. E' data la facoltà di esperire preventivamente il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 e seguenti del C.P.C.

Documenti Allegati al presente Atto:

Titolo	Nome File	Formato	Data
Impronta			
allegati tabelle A-B-C-D	AllegatiA_B_C_D_Delibera Tariffe Acquedotto 2021.pdf	DOCUMENTO INFORMATICO	26/01/2021
(B2C29EF3B82CD93113AC9FF7E0D10EDAE78B89229C8FFCB77BA22AC7BE90C8F0)			
ESPRESSIONE PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA	PARERE_SAF_2021_4.rtf	PARERE	26/01/2021
(1455ED6B3F562E637AB85E4F7023E556A18089ADDCA506789523AD7B9CA0A196)			
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE	PARERE_SAF_2021_4.rtf	PARERE	26/01/2021
(E2BD68607DF880AFD4B0FC6CD70D11F3D16F18DD6B7D3FDF24F33997B10E665E)			

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Sindaco,
Nicoletta Aloisi**

**Il Segretario comunale,
Dott. Merli Giorgio**



AVVISO DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 02/02/2021 al 12/02/2021, ai sensi dell'art. 183, comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Fiavé, 02/02/2021

**Il Segretario comunale,
Dott. Merli Giorgio**



COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, viene data comunicazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183, c. 2 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Fiavé, 02/02/2021

**Il Segretario comunale,
Dott. Merli Giorgio**



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Deliberazione dichiarata per l'urgenza immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 comma 4 della L.R. 03.05.2018 n. 2.

Fiavé, 02/02/2021

**Il Segretario comunale,
Dott. Merli Giorgio**

